



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 27

ORDINANZA N. 21 DEL 01-06-2021

Ufficio: SINDACO

Oggetto: REVOCA ORDINANZA DI SGOMBERO N. 23 DELL'08/03/2018 PER RIPRISTINO AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SITO IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE PAGO, VIA SAN CIPRIANO, RIPORTATO IN CATASTO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 8 , PARTICELLA N. 1244, SUB. 2 E SUB. 3, DI PROPRIETÀ DEL SIG. RUFINI MARCELLO (C.F.: RFNMCL44H01B658B).

PREMESSO CHE in data 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità che hanno causato ingenti danni su numerosi edifici del territorio del Comune di Capitignano, mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza degli edifici pubblici e privati.

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali).

CONSIDERATA l'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016, l'Ordinanza n. 8 del 14/12/2016 e le ss.mm.ii del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

VISTA l'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, recante in oggetto: "*Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*" e le modifiche apportate dall'Ordinanza N. 12 del 09/01/2017 e dall'Ordinanza N. 29 del 09/06/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione.

VISTA la "*scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post – terremoto*" N. 25 del 21/02/2017 della squadra N. 1086, la quale attribuisce l'esito FAST "Edificio NON UTILIZZABILE" all'immobile sito in Capitignano (AQ), frazione Pago, Via San Cipriano, identificato catastalmente al foglio N. 8, particella N. 1244, sub. 2 e sub. 3, di proprietà del sig. Rufini Marcello (C.F.: RFNMCL44H01B658B);

CONSIDERATA l'Ordinanza di sgombero N. 270 del 04/03/2017, con la quale si ordina il non utilizzo e la conseguente interdizione all'accesso del suddetto edificio riportato in Catasto al foglio N. 8, particella N. 1244, sub. 2 e sub. 3, classificato "NON UTILIZZABILE";

VISTA la perizia giurata e la scheda AeDES trasmessa dall'U.S.R. (Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Teramo), acquisita al prot. N. 4949 del 21/11/2017, con la quale si attribuisce l'esito "B" (edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, in tutto o in parte, ma AGIBILE con

provvedimenti di pronto intervento) all'immobile riportato in Catasto al foglio N. 8, particella N. 1244, sub. 2 e sub. 3;

VISTA l'ordinanza n. 23 dell'08/03/2018 con la quale si ordina lo sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio classificato con **esito "B"** (edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, in tutto o in parte, ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento), sito in Capitignano (AQ), frazione Pago, Via San Cipriano, riportato in Catasto al foglio N. 8, particella N. 1244, sub. 2 e sub. 3, come identificato nella planimetria della scheda AeDES allegata, di proprietà del sig. Rufini Marcello (C.F.: RFNMCL44H01B658B).

CONSIDERATA la richiesta di contributo per la riparazione del danno e rafforzamento locale presentata sulla piattaforma MUDE con ID 501, n. istanza 13-066021-0000000891-2018 e le successive integrazioni e varianti.

CONSIDERATO il decreto di concessione di contributo Decreto N. 507/AP del 22/05/2020, trasmesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Regione Abruzzo ed acquisito al prot. 3402 del 17/06/2020.

VISTA l'attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell'edificio presente sulla piattaforma MUDE con numero istanza 13-066021-0000017056-2021, nella quale, relativamente all'edificio in oggetto, il direttore Geom. Pietrucci Nazzareno attesta: *“la raggiunta piena agibilità dell'immobile alle stesse condizioni ante sisma per la destinazione d'uso “stalla e fienile” a seguito degli interventi di riparazione e rafforzamento locale eseguiti”*.

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte sono venuti a cessare i presupposti che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza n. 23 dell'08/03/2018.

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

REVOCA

l'ordinanza n. 23 dell'08/03/2018 con la quale si ordina lo sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio classificato con **esito "B"** (edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, in tutto o in parte, ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento), sito in Capitignano (AQ), frazione Pago, Via San Cipriano, riportato in Catasto al foglio N. 8, particella N. 1244, sub. 2 e sub. 3, di proprietà del sig. Rufini Marcello (C.F.: RFNMCL44H01B658B).

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia immediatamente notificata agli interessati tramite il messo Comunale incaricato, nonché pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L'Aquila entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 04-06-2021
pubblicazione n. 309
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-06-2021

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

Copia conforme all'originale

Data 04-06-2021

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio